



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

**Area Affari Generali del Dipartimento**

**U.O. 3 "Ufficio Decertificazione"**

Viale Regione Siciliana, 2226 - 90135 PALERMO

tel. 091/7072818 -

e-mail: [antonella.montagno@regione.sicilia.it](mailto:antonella.montagno@regione.sicilia.it)

Prot. n. 161368

PALERMO, 30.11.2012

OGGETTO: "Codice di Condotta nella lotta contro le molestie sessuali". Nomina Consigliere/a di Fiducia.

All. n. 1

Trasmessa via e-mail. Non segue cartaceo.

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali  
dei Dipartimenti Regionali

e p.c. Al Presidente della Regione

Agli Uffici di diretta collaborazione  
degli Assessori Regionali

Alle OO.SS.

LORO SEDI

In un clima ispirato all'esigenza di garantire condizioni di benessere lavorativo, le pubbliche amministrazioni sono tenute a porre in essere una serie di provvedimenti e azioni finalizzate a evitare e a contrastare situazioni disfunzionali che potrebbero verificarsi negli ambienti di lavoro.

In particolar modo, per quanto riguarda le azioni di contrasto alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, è stata istituita la figura del/la **Consigliere/a di Fiducia**, già prevista in ambito comunitario, a partire dalla Raccomandazione della Commissione agli Stati Membri n. 92/131/CEE del 1991, poi ribadita dalla Risoluzione del Parlamento Europeo n. A3-0043/1994.

In ottemperanza alla normativa vigente, l'Amministrazione regionale ha provveduto, in sede di contrattazione, a introdurre uno schema-tipo di "Codice di Condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali", concepito in unica stesura, sia all'art. 59 (all. B) del CCRL del personale dirigenziale, sia all'art. 74 (all. E) del CCRL del comparto non dirigenziale.

Tale codice contempla un insieme di norme che obbliga tutti i lavoratori a comportarsi secondo criteri e regole di correttezza e rispetto nei confronti dei colleghi, indipendentemente dall'inquadramento gerarchico, prevenendo e, se del caso, ricorrendo all'applicazione delle previste misure disciplinari in presenza di atti e comportamenti rivolti a violare la dignità di chi lavora.

Entrambe le precitate disposizioni contrattuali hanno espressamente previsto in merito che "L'amministrazione, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al presente CCRL, adotta con proprio atto, il Codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro".

Il suddetto codice - tipo, inoltre, istituisce anche in ambito regionale la figura del/la Consigliere/a di Fiducia inteso/a come soggetto chiamato a gestire, su richiesta del dipendente oggetto di molestia, i casi di disagio lavorativo, con funzioni di prevenzione, ascolto, formazione e informazione, svolte nella più assoluta riservatezza, "al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro".

Ciò premesso, si rappresenta che questo Dipartimento con proprio provvedimento - D.D.G. n. 8015 del 30 novembre 2012 - che, con valore di notifica, si trasmette in allegato alla presente nota, ha adottato un unico Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali avente efficacia nei confronti di tutto il personale regionale sia con qualifica dirigenziale che del comparto e del quale è stata data idonea informazione alle OO.SS. in data 30 novembre 2012.

Nello specifico l'art. 5 del Codice adottato prevede l'istituzione della figura della/del Consigliere/a di Fiducia da nominarsi presso ogni Dipartimento regionale definendone nel contempo ruolo, ambito d'intervento, compiti e requisiti culturali e professionali.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a designare, previo apposito e specifico atto d'interpello da diramare presso tutto il personale in servizio presso ciascun Dipartimento, la/il Consigliere/a di Fiducia da scegliere al proprio interno tra i dipendenti, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in possesso dei requisiti indicati nell'allegato Codice.

Attesa la delicatezza dei compiti a cui tale figura è chiamata, la scelta dovrà ovviamente tenere conto, anche, del possesso di adeguate capacità umane e relazionali.

Sarà cura delle SS.LL. trasmettere a questo Dipartimento ogni utile notizia in ordine alle avvenute designazioni in argomento entro 30 giorni dalla ricezione della presente.

Sarà cura , altresì, di codesti Uffici provvedere a una capillare diffusione del Codice in questione presso tutto il personale, compreso il personale operante presso le strutture periferiche, dandone rassicurazione allo scrivente ufficio.

Si significa ancora che il Codice adottato sarà pubblicato, ai fini della massima divulgazione e pubblicizzazione, sia sul sito WEB del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale sia sulla HOME page della Regione Siciliana.

Considerata la portata cogente delle disposizioni de quibus, le SSLL vorranno riscontrare entro il termine sopra indicato quanto effettuato rammentando, altresì, che la persistente inerzia si configura quale violazione della vigente normativa in materia.

